



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO STATALE “SOCRATE”**

**classico-scientifico**

**Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°**

**Tel. 06 121 125 465 E-mail: [rmpc180004@istruzione.it](mailto:rmpc180004@istruzione.it)**

Roma, 02.12.2024

Prot. (segnatura)

**CIRCOLARE n. 94**

**Ai docenti**

**Agli studenti e alle loro famiglie**

**Alla Segreteria Didattica**

**OGGETTO: Validità anno scolastico: monte ore assenze e deroghe - frequenza minima per la validità dell'anno scolastico in corso**

E' utile richiamare quanto in vigore sulla validità dell'anno scolastico in relazione alla frequenza scolastica .

**Innanzitutto la norma:**

**ART 14 , COMMA 7 DEL DPR n° 122/2009**

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

**Poi la Nota MIUR**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio Sesto – Roma, 27 ottobre 2010 Oggetto: chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009.**

In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

**Infine**

Il monte ore personalizzato è calcolato secondo le ore settimanali previste dal curriculum moltiplicato per 33 settimane di scuola.

Si sottolinea che le ore di assenza sono comprensive anche delle uscite anticipate e delle entrate posticipate richieste dalle famiglie

**Pertanto, il limite max di assenze (salvo le deroghe riconosciute), come da schema successivo, è il seguente:**

Classi	indirizzo	Numero ore settimanali	Limite massimo ore assenza consentite
Prime e seconde	Classico scientifico	27	223
Terze, quarte e quinte	classico	31	256
Terze, quarte e quinte	scientifico	30	248

#### **DEROGHE DEFINITE AL LIMITE MAX DI ASSENZE :**

La possibilità di deroga è prevista, come da Circolare del MIUR n. 20/2011, solo “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”.

Il Collegio dei Docenti, come risulta anche dal PTOF della scuola, tra le deroghe suggerite dalla Circolare del MIUR, ha considerato valide le assenze per :

- motivi di salute adeguatamente documentati e continuative e/o saltuarie terapie e/o cure programmate;
- assenze legate a quarantena, isolamento o comunque legate a certificazione medica
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- assenze relative a frequenza corsi e/o attività svolte per attività artistiche presso Conservatori, Accademie di danza o Enti pubblici equiparabili (Teatro dell’Opera e simili)
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano un giorno di riposo
- gravi, oggettivi e documentati motivi familiari (es. gravi motivi di salute documentati di un familiare convivente)
- deroghe supportate da specifici documenti (es.: accordi di rete ecc.) deliberati dal Collegio

Le assenze di tali fattispecie andranno sempre documentate presentando entro 8 giorni dall’evento o dal rientro a scuola, alla segreteria didattica, la documentazione (per assenze per motivi sportivi la convocazione o il calendario della società sportiva con il nome dell’atleta). La documentazione dovrà essere consegnata in **SEGRETERIA DIDATTICA**, che dovrà **predisporre una cartella per ogni classe** inserendo, dopo aver protocollato, la documentazione presentata dagli studenti o dalla famiglia. **Le cartelle andranno sempre tenute in luogo sicuro, contenendo dati personali e sensibili.**

**Le famiglie potranno informarsi delle assenze dei propri figli consultando il registro elettronico.** Inoltre, il Coordinatore di classe monitorerà mensilmente assenze, ritardi e giustificazioni, segnalando puntualmente alle famiglie e comunicando al Dirigente o ad un suo delegato (proff. De Mattheis e Gurreri) il superamento dei limiti indicati o la presenza di situazioni non giustificate per i provvedimenti previsti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Carlo Firmani

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993